

D.g.r. 30 gennaio 2014 - n. X/1299**Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- 1 Regione Lombardia ha attivato tutti i possibili strumenti legislativi e amministrativi per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità e, specificatamente, a quelle originate dalla criminalità organizzata e, con tale finalità, ha già varato una serie di iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, tra le quali:
 - a) la l.r. 33/2008, finalizzata, tra l'altro, alla incentivazione del recupero da parte dei Comuni lombardi interessati, dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che ha istituito un apposito Fondo;
 - b) la l.r. 2/2011, denominata «Azioni orientate verso l'educazione alla legalità», che ha stanziato fondi per il sostegno di iniziative nelle scuole e negli enti locali;
 - c) la l.r. 6/2011, di modifica al T.U. Sanità l.r. 33/2009, che ha previsto per ogni Azienda Sanitaria, l'adozione di un codice etico-comportamentale e la costituzione di organi di vigilanza;
 - d) la l.r. n. 9/2011 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità» contenente norme ed interventi articolati in tema di lotta alla criminalità organizzata ed al fenomeno dell'usura;
- 2 Regione Lombardia ha, altresì, adottato dei provvedimenti mirati nel settore degli appalti pubblici, che costituiscono un'area fortemente a rischio di infiltrazione mafiosa, così come attestato dalla relazione annuale al Parlamento della Direzione investigativa antimafia, tra i quali:
 - a) la sottoscrizione in data 31 luglio 2009 del Protocollo d'Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici con la Prefettura di Milano, Assimpredil - Ance, ILSPA e FNM che ha imposto ai contraenti obblighi più severi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore nel campo degli appalti pubblici;
 - b) la delibera del Consiglio regionale n. 945/2010 che ha impegnato la Giunta ad attuare le finalità indicate nel suddetto Protocollo di Intesa attraverso l'adozione di atti specifici e a garantire massimo rigore nell'attuazione delle suddette finalità nell'ambito delle commesse legate all'evento Expo 2015;
 - c) la l.r. 7/2010 che ha modificato la l.r. 14/1997, recante la disciplina dell'attività contrattuale della Regione e del Sistema regionale, con lo scopo di adeguarla alla disciplina statale (d.lgs. 163/2006 «Codice appalti») e che ha introdotto importanti elementi di attuazione del principio di trasparenza dei contratti di appalto;
 - d) la d.g.r. n. 1437 del 16 marzo 2011 che ha approvato lo schema di Protocollo con l'Associazione ATECAP finalizzato a promuovere forme più idonee di controllo sulle forniture di calcestruzzo preconfezionato nell'ambito delle opere di competenza regionale;
 - e) la d.g.r. n. 1644 del 4 maggio 2011 «approvazione del codice etico degli appalti regionali», che disciplina i comportamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei concorrenti e aggiudicatari degli appalti di lavori, servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e degli enti e società del Sistema Regionale di cui all'Al. A1 l.r. n. 30/2006;
- 3 il Codice Etico, è stato elaborato sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. 2142/2009) che riconosceva «la legittimità di quegli strumenti che, come il Codice Etico, prevedono un sistema di condizioni e requisiti la cui accettazione costituisce presupposto necessario e condizionante per la partecipazione delle imprese ad una gara, precisando altresì che con la sottoscrizione di tale patto, all'atto della presentazione della domanda, il concorrente accetta le regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare a gare e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla esclusione dalla gara stessa»;
- 4 a seguito del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 «Prime disposizioni urgenti per l'economia», introduttivo del comma 1 bis dell'art. 46 del codice dei contratti pubblici, sono state enumerate tassativamente le cause di esclusione dalle procedure di affidamento e previsto che «i bandi e le let-

tere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione» e che «dette prescrizioni sono comunque nulle», il Presidente ha comunicato alla Giunta regionale, in data 6 luglio 2011, la nuova previsione di legge che rende non operativo l'effetto del «Codice etico» laddove si esclude dalla partecipazione alla gara chi non lo avesse sottoscritto;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» ed, in particolare, l'art. 1 comma 17 che prevede che «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;

Considerato che:

- 1 il comma 17 dell'art. 1 della legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi e di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;
- 2 la medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici;
- 3 che il Gruppo di lavoro tecnico per l'attuazione della normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con decreto della Presidenza 7865 del 26 agosto 2013, è intervenuto sul testo del «Codice etico» ed elaborato un testo che per coerenza alle previsioni del comma 17 dell'articolo 1 della legge 190/2012 è denominato «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali» e che alla stesura definitiva dello stesso ha contribuito il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri di cui all'art. 10 della l.r. 9/2011;
- 4 l'elaborato «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali» prevede:
 - a) la formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari di improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici; l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici;
 - b) diviene parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dagli enti e società del Sistema Regionale;
 - c) rappresenta una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
 - d) costituisce, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- 5 è opportuno adottare il «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali», che sostituisce il vigente codice etico;

Ritenuto di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di seguito allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale strumento per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità, e, specificatamente, a quelle originate dalla criminalità organizzata;

Ritenuto altresì di disciplinare la fase transitoria;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di seguito allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione del Codice etico adottato con la d.g.r. 1644 del 4 maggio 2011;

2 di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione;

3 di disporre che il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali si applichi alle procedure di affidamento le cui determinazioni a contrarre ex art. 11 comma 2 d.lgs. 163/2006,

Serie Ordinaria n 6 - Lunedì 03 febbraio 2014

siano assunte dalle Amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dall'entrata in vigore della presente deliberazione;

4 di disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori delle Amministrazioni aggiudicatrici avvenga in occasione del

primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1 Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n. 30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006
- 2 Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio
- 3 Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n. 30/2006. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00, nonché per l'iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito
- 4 Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione all'Albo/Elenco. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

- 1 In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad Albi/Elenchi Fornitori, l'operatore economico:
 - 1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.3 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad Albo/Elenco Fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della l. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
 - 1.4 si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - 1.5 si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - 1.6 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
 - 1.7 si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - A trasporto di materiale a discarica;
 - B fornitura e/o trasporto terra;
 - C fornitura e/o trasporto calcestruzzo;
 - D fornitura e/o trasporto di bitume;
 - E smaltimento rifiuti;
 - F noli a caldo e a freddo di macchinari;
 - G forniture di ferro lavorato;
 - H servizi di guardiania dei cantieri
- 2 Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti

Articolo 3*Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice*

- 1 L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art 14 del D P R 16 04 2013, n 62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso
- 2 L'amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall'affidatario ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art 118 del codice dei contratti pubblici nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dal Comitato previsto all'art 10 della l r 9/2011 di concerto con i soggetti del Sistema Regionale di cui all' allegato A1 sez 1 della l r 30/2006

Articolo 4*Violazione del Patto di Integrità*

- 1 La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato
- 2 La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:
 - A l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
 - B la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art 121, comma 2, d lgs 104/2010 È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
 - C l'Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all'All A1 l r n 30/2006 l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2 La Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all' All A1 l r 30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett F d lgs 163/06

Articolo 5*Efficacia del Patto di Integrità*

- 1 Il presente Patto di Integrità degli Appalti Regionali dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento
- 2 Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All A1 l r n 30/2006